



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 Fax 98210

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

**CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE IN MATERIA
DI TRIBUTI COMUNALI**

Si approvano i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali:

- a)** Applicazione della sanzione nella misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b)** Applicazione della sanzione in misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
- c)** Applicazione della sanzione in misura minima prevista dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia);
- d)** Applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal comune.

Applicazione della sanzione nella misura massima proprio per punire la mancata collaborazione del contribuente.

- e)** Le sanzioni, nei casi di ritardati ed omessi versamenti, anche parziali, sono applicate nella misura del 30% dell'importo non versato, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

(* **Si determinano**, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come appresso:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- A) omessa presentazione della dichiarazione;
- B) dichiarazione infedele;
- C) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).

SANZIONI

- A) 150% tributo dovuto con un minimo di L.100.000
- B) 50% della maggior imposta dovuta;
- C) L. 100.000.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- A) omessa presentazione della denuncia;
- B) denuncia infedele;
- C) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali).

SANZIONI

- A) 150% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
- B) 50% della tassa dovuta;
- C) L. 100.000.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- A) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- B) denuncia originaria o di variazione infedele;
- C) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;
- D) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgvo 507/93, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- A) 150% della tassa o della maggior tassa dovuta;
- B) 50% della maggior tassa dovuta.
- C) L. 50.000
- D) L. 500.000

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

- A) omessa presentazione della denuncia;
- B) denuncia infedele;
- C) errori ed omissioni nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;

D) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- A) 150% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- B) 50% della maggior imposta dovuta;
- C) L. 100.000;
- D) L. 500.000.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- A) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia;
- B) dichiarazione o denuncia infedele;
- C) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- D) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- A) 150% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000
- B) 50% della maggior imposta dovuta;
- C) L. 100.000;
- D) L. 500.000.

Si adottano per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:

- a)** Se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione, sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del cinquanta per cento;
- b)** Se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;
- c)** Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Si stabilisce che in caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.

Si stabilisce, in relazione al disposto del comma 4° dell'art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472, che ricorre sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione quando la sanzione stessa è superiore al doppio del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo).

Si prende atto che :

- le sanzioni di cui al precedente punto (*) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
- le misure di dette sanzioni sono applicabili in tutti i casi di violazioni, salvo il principio del "favor rei" di cui all'art. 3 del D.Lgs. 472/97.

Si stabilisce di far decorrere l'applicazione delle sanzioni dalla data di approvazione del presente atto;

Si stabilisce che, per quanto non contemplato nel presente atto, si applicano le disposizioni contenute nei decreti legislativi citati in premessa.